



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2. dr. Anna Rita Motti | Consigliere |
| 3. dr. Rosa Del Prete | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14/11/2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1678/2018 r.g. sez. lav., vertente

tra

ULTRAGAS C.M. spa, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, PATERNO' FEDERICA, CALABRESE CHRISTIAN elettivamente domiciliata in NAPOLI VIALE GRAMSCI, 14

Appellante

e

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche n.q. di procuratore speciale della SCCI spa, rappresentato e difeso dall' Avv.to DI STEFANO ANNA e con la elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA DE GASPERI 55

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questa Corte, depositato in data 22.6.2018, la Ultragas C.M. spa proponeva appello avverso la sentenza n. 671/2018 del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio instaurato avverso l'avviso di addebito n. 371 2015 0016512425000, emesso dall'Inps per il recupero della contribuzione non versata dalla Ultragas a seguito di conguaglio per sgravi contributivi ex L.92/12, L.247/07 art. 1 c.67 e Decreto interministeriale del 27.12.2012, ritenuti dall'INPS non spettanti alla società. L'appellante censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc, siccome – pur avendo la società depositato il ricorso di I grado il 25.11.15 e provveduto il 30.11.2015 al pagamento



integrale dell'avviso di addebito - non era affatto venuto meno l'interesse alla pronunzia di merito, dal momento che il predetto pagamento era avvenuto con riserva di ripetere le somme. Reiterati, pertanto, tutti i motivi di impugnazione dell'avviso di addebito proposti in I grado, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza, con l'accertamento che nulla era dovuto per le somme di cui all'avviso di addebito n. 397 2015 0016512425000.

Ricostituito il contraddittorio, l'Inps, anche quale procuratore speciale della SCCI spa, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame a causa della mancanza di motivi specifici di impugnazione; nel merito, insisteva nella correttezza della pronunzia siccome il pagamento, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, non era necessario per ottenere il rilascio del DURC regolare, che spetta sempre in pendenza di un giudizio in cui si controverta dell'obbligo contributivo; eccepiva la novità e, dunque, l'inammissibilità della richiesta di restituzione degli importi pagati spontaneamente, rilevando altresì che per la prima volta solo in appello, la società aveva dedotto di aver pagato con riserva di ripetizione delle somme versate. Nel merito, insisteva per la fondatezza del recupero contributivo oggetto di causa, relativo alle somme quantificate nelle note di rettifica dei mod. DM/10, 08/2013 e 10/2013, in quanto gli sgravi contributivi ivi conguagliati dall'azienda erano risultati indebiti, siccome all'epoca della fruizione (08/2013 e 10/2013) permaneva l'inadempienza relativa ad altri due più risalenti DM/10 (03/2010 e 06/2010), a loro volta corretti dall'INPS con apposite note di rettifica, rese disponibili sul cassetto bidirezionale e richiamate nell'invito a regolarizzare ricevuto il 25.3.2014. Aggiungeva che il tardivo versamento degli importi richiesti (complessivi €48,00) con siffatte note di rettifica non consentiva di ritenere regolarizzata la posizione contributiva per poter fruire degli sgravi oggetto dell'avviso di addebito sub iudice. Pertanto, concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza. All'esito dell'udienza odierna, la Corte decideva la causa come da dispositivo.

L'appello è solo parzialmente fondato.

In ordine alla declaratoria di cessata materia del contendere operata dal Tribunale, questa Corte deve rilevare il difetto dei presupposti a base di siffatta pronunzia. E', innanzitutto, vero che la società ha depositato il ricorso di I grado il 25.11.15 ed ha provveduto il 30.11.2015 al pagamento integrale dell'avviso di addebito impugnato; inoltre, nel corso del giudizio di I grado, nonostante un apposito rinvio con termine per note - concesso dal giudice proprio a seguito della dichiarazione, resa a verbale dal funzionario INPS, circa l'avvenuto pagamento spontaneo in data 30.11.2015 delle somme oggetto dell'avviso di addebito sub iudice - la società non prendeva alcuna posizione in merito, nè tantomeno depositava la documentazione, prodotta solo in appello, relativa alla corrispondenza scambiata con l'Inps, attestante l'espressa volontà di pagare con riserva di



ripetizione. Dunque, tale negligente comportamento ha indotto il Tribunale all'assunzione della pronunzia impugnata. Ciononostante, è pur vero che la società - insistendo, nelle note di discussione, nelle argomentazioni di cui al ricorso e continuando a riportarsi alle conclusioni originarie - ha tenuto un comportamento processuale significativo di un persistente interesse alla pronunzia di merito. Tale interesse è effettivamente innegabile atteso che il pagamento è avvenuto, nonostante la preliminare contestazione "*dell'illegittimità dell'avviso di addebito*" n. 397 2015 0016512425000, evidenziando la "pendenza del procedimento giudiziario" avverso l'atto impositivo ed esplicitando la società di riservarsi "di ripetere le somme indebitamente versate al termine del procedimento"; il tutto, come da comunicazione trasmessa il 27.11.2015 a mezzo PEC dalla Ultragas C.M. all'INPS che, benchè prodotta solo in appello, rende dimostrato l'interesse alla pronunzia, già evincibile da quanto dedotto negli atti e verbali di I grado.

Questa Corte, pertanto, ritiene doversi procedere nel merito.

Al riguardo, occorre esaminare le doglianze espresse nel ricorso di I grado.

Quanto all'assunta violazione dell'obbligo di motivazione ex art 3 L. 241/1990, la doglianza è palesemente infondata in applicazione del seguente consolidato principio: "Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati." (Cass. ordinanza n. 15580 del 22/06/2017); nel caso di specie, non solo il dettaglio addebiti, allegato all'avviso impugnato, consente chiaramente di individuare la pretesa "Inadempienza 3000 – Note di rettifica da DM10" con espressa indicazione, altresì, dei periodi di riferimento "08/2013" e "10/2013", ma altresì il ricorso è puntuale nel merito e ciò dimostra che la società aveva ben compreso le ragioni dell'avviso di addebito.

Passando alle contestazioni di merito, anch'esse sono infondate: il recupero contributivo oggetto di causa nasce dalla fruizione di sgravi contributivi da parte dell'azienda fruiti ad agosto ed ottobre 2013, come da mod. DM/10, 08/2013 e 10/2013; l'indebito è scaturito dall'irregolarità contributiva in cui versava l'azienda, per non aver versato le somme pretese dall'Inps (complessivi € 42,00) mediante note di rettifica relative ad altri due più risalenti DM/10 (03/2010 e 06/2010).

La società ha provato di aver corrisposto gli importi mediante F24 del 03.11.2014, dopo aver ricevuto un primo invito a regolarizzare in data 23.5.2014 ed uno successivo in data 04.7.2014 relative alle medesime inadempienze (03/2010 e 06/2010).

La questione sub iudice attiene all'idoneità del pagamento solo oltre il termine di 15 giorni concesso nell'invito a regolarizzare. Giova brevemente delineare il quadro normativo rilevante.



L'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “... *i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”

Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).

Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: "La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto”.

In presenza di tale dettato normativo, che intesse un preciso procedimento amministrativo, la questione da delibare attiene agli effetti di un pagamento avvenuto oltre il termine di regolarizzazione previsto ex lege.

Ad avviso dell'appellante, infatti, il ritardo nel quale era incorso sarebbe imputabile al comportamento dell'Inps che – interpellato a chiarimenti circa le modalità del pagamento – avrebbe risposto solo a scadenza ormai consumata.

L'assunto è infondato per varie ragioni. Innanzitutto, l'Inps ha depositato in giudizio (cfr all.to 3) il modulo integrale con cui procede all'invito alla regolarizzazione che contiene una specifica finestra di AVVERTENZE e tra esse le indicazioni utili per indicare l'esatta causale nel mod. f 24, sicchè il dubbio della Ultragas appare evidentemente ingiustificato sì da non legittimare l'attesa di chiarimenti dall'Inps. In secondo luogo, la risposta dell'Inps del 09.7.2014 (cfr. doc 8, pag 4) “le somme da pagare sono riferite a 2 note di rettifica dovute a differenze sul cod. TF4 e vanno pagate con cod. RC01 in F24” risulta tempestiva rispetto al termine di 15 giorni ulteriormente concesso a seguito del 2° invito alla regolarizzazione pervenuto alla società il 04.7.2014. Infine, va escluso



che un pagamento tardivo possa essere, comunque, idoneo alla regolarizzazione, secondo i principi della Suprema Corte: "In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi." Cass. Sez. L - , Sentenza n. 27107 del 25/10/2018)

Nella medesima pronuncia si precisa che il sub procedimento dettato dal DM n. 27 del 2007 costituisce una **“fattispecie sanante [...] per sua natura eccezionale** e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi” (Corte di Cassazione, sent. N. 27107/2018).

Pertanto, attesa la natura eccezionale del procedimento dettato dal DM del 2007, non può riconoscersi all'adempimento tardivo efficacia sanante, siccome si estenderebbe arbitrariamente oltre il limite di legge il beneficio della regolarizzazione che, invece, mira a garantire una regolarità contributiva costante e, pertanto, presuppone indefettibilmente che la regolarizzazione avvenga nei termini che il legislatore, con valutazione insindacabile, ha ritenuto all'uopo congrui.

Per le ragioni espresse, in riforma della sentenza di I grado, la domanda originaria della Ultragas CM spa deve esser respinta e con essa l'appello.

Le spese di lite si compensano, considerata la fondatezza della questione preliminare dell'interesse ad agire.

P.Q.M.

La Corte così decide, in riforma della sentenza di I grado:

- rigetta l'appello;
- compensa le spese.



Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.

Napoli 14/11/2022

Il Consigliere estensore

dr.ssa Rosa Del Prete

Il Presidente

dr.ssa Raffaella Genovese

